

la riforma Cartabia

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

Caltagirone, 31 Marzo 2023

relatori

Dott.ssa AGATA MARIA PATRIZIA CAVALLARO

Avv. TOMMASO VESPO

Convegno a cura dell'O.D.A. di Caltagirone

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

La riforma Cartabia

- ❖ L'art. 179 ter disp. att. c.p.c.: excursus storico-normativo
- ❖ Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati
- ❖ Alcune questioni interpretative

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

Art. 179 ter disp. att. c.p.c.: excursus storico-normativo

- ❖ L. 302 / 1998 - deleghe a notai (art. 591 bis c.p.c.)
- ❖ D.L.35 / 2005 conv. L. 80 / 2005 - deleghe a Avvocati e Commercialisti
 - ❖ D.L. 115 / 2005 conv. L. 168 / 2005
 - ❖ L. 263 / 2005
 - ❖ D.L. 273 / 2005 conv. L. 51 / 2006
- ❖ D.L.59 / 2016 conv. L. 119 / 2016 - riforma inattuata
- ❖ L. 206 / 2021 - D.lgs. 149 / 2022 - riforma Cartabia
 - ❖ L. 197 / 2022 - anticipazione dell'entrata in vigore

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

L. 302/98 : il testo dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. in vigore dal 8-9-1998 al 10-9-2005

ELENCO DEI NOTAI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA CON INCANTO

Il Consiglio notarile distrettuale comunica **ogni anno** ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

L. 302/98 : il testo dell'art. 591 bis c.p.c. in vigore dal 8-9-1998 al 10-9-2005

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

1. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio **avente sede nel circondario** il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

Riforme 2005/2006 : il testo dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. in vigore sino al 2-7-2016 (17-10-2022)

ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

1. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano **ogni triennio** ai presidenti dei tribunali gli **elenchi, distinti per ciascun circondario**, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei commercialisti sono allegate le **schede** formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

Riforme 2005/2006 : il testo dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. in vigore sino al 2-7-2016 (17-10-2022)

2. Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
3. Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
4. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 35/05 conv. L. 80/05 : il testo dell'art. 591 bis c.p.c. in vigore sino al 20-8-2015

Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare **ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista**, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 83/15 conv. L. 132/15 : il testo dell'art. 591 bis c.p.c. in vigore dal 21-8-2015 al 17-10-2022

Delega delle operazioni di vendita

1. Il giudice dell'esecuzione, **salvo quanto previsto dal secondo comma**, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto
2. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016 : la riforma inattuata

ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

1. Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli **obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia.** Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016 : la riforma inattuata

2. E' istituita **presso ciascuna corte di appello una commissione**, la cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.

3. La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016 : la riforma inattuata

4. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

5. **Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco;** nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente **indicati i motivi della scelta**. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Il nuovo elenco dei Professionisti Delegati

D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016 : la riforma inattuata

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30.6.2016n. 119 ha disposto con l'**art. 5-bis, comma 5** che

"Sino alla scadenza del *dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia* di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

- **Circolare Ministero della Giustizia del 11/01/2018** sulla possibilità di nuove iscrizioni negli elenchi

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

- ❖ Comitato
 - ❖ composizione
 - ❖ compiti
- ❖ Iscrizione
 - ❖ modalità
 - ❖ requisiti
 - ❖ documenti
- ❖ Conferma
 - ❖ requisiti
 - ❖ documenti
- ❖ Sospensione e cancellazione

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

❖ **Comitato**

- ❖ composizione: Presidente del Tribunale (o delegato), G.E., professionisti designati dai COA, Cancelliere n.q. segretario
- ❖ compiti:
 - ❖ forma l'elenco (tenuto dal Presidente)
 - ❖ decide sulle domande di iscrizione e conferma
 - ❖ revisione triennale dell'elenco
 - ❖ adotta semestralmente, previa audizione dell'interessato, sospensioni e cancellazioni dall'elenco

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

❖ **Iscrizione**

- ❖ requisiti: *(hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali)*
 - ❖ *specifico competenza tecnica (prossima diapositiva)*
- ❖ modalità: domanda al presidente
- ❖ documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel **circondario** del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

- ❖ requisito della **specifica competenza tecnica**
 - ❖ *anche alternativamente*
 - ❖ a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di **dieci incarichi** di PD, senza revoca per mancato rispetto dei termini o delle direttive del GE;
 - ❖ b) essere in possesso del titolo di **avvocato specialista** in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
 - ❖ c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a **scuole o corsi di alta formazione**, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo [35](#), comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

- ❖ titolo di **avvocato specialista**
 - ❖ art. 9 L. 247/2012 (Ord. forense):
 - ❖ all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali, organizzati presso la facoltà di giurisprudenza (salvi attestati ex art 14 dm 144/15); **o**
 - ❖ per comprovata esperienza nel settore di specializzazione: anzianità di iscrizione all'albo di almeno *otto anni* ed esercizio continuativo nel settore di specializzazione per almeno *cinque anni*;
 - ❖ attribuzione titolo spetta al CNF;
 - ❖ decreto Ministro della giustizia 12/8/2015, n. 144:
 - ❖ sentenza CdS 5575/2017: illegitt. art. 6 (colloqui) + art. 3 (settori di specializzazione)
 - ❖ DM 163/20 (modifica il DM 144/15)
 - ❖ reg. CNF 18/11/2022, n. 1 (art. 14 DM 144/15)

L'elenco dei Professionisti Delegati alla luce della riforma Cartabia

- ❖ **Conferma**

- ❖ domanda: ogni 3 anni
- ❖ requisiti : lett. b) e c) previste per l'iscrizione
- ❖ documenti: casellario, iscrizione albo, titoli e documenti

- ❖ **Sospensione e cancellazione:**

- ❖ previa audizione dell'interessato
- ❖ sospensione in caso di revoca dell'incarico
- ❖ cancellazione in caso di gravi e reiterati inadempimenti, anche per una sola revoca
- ❖ in caso di cancellazione, il professionista non può essere iscritto nell'elenco in corso e per il successivo triennio

- ❖ **Revisione elenco: ogni 3 anni**

Alcune questioni interpretative

- AMBITO TEMPORALE art. 179 ter disp. att. c.p.c.: si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti si applicano le vecchie regole.
 - L'art. 35, comma 1 D.Lgs. 149/22, mod L. 197/2022 ha disposto che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti
- Legge delega: art. 12, lett. n) L. 206/2021 - *eccesso di delega* ?
 - "Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
n) prevedere: 4) che il giudice dell'esecuzione puo' delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonche' alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile";

Alcune questioni interpretative

- “che hanno **svolto**”: cosa si intende per svolgimento dell’incarico entro i 5 anni?
 - affidamento
 - affidamento ed ultimazione
 - ultimazione
 - svolgimento (delega in corso) a prescindere dalla data di affidamento e/o conclusione
- “*titoli e documenti*”:
 - per le deleghe, come si fa a produrre documenti? si estraggono? vanno dichiarati conformi? privacy?

Alcune questioni interpretative

- I Limiti quantitativi al conferimento degli incarichi (**art. 179 quater disp.att.c.p.c.**): un'aporia?
 - testo previgente:
 - Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
 - Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
 - Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
 - la nuova norma:
 - Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter **in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice** e garantisce che sia assicurata l'adeguata **trasparenza** del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici .
 - Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
 - Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

VIA PEC: PROT.TRIBUNALE.CALTAGIRONE@GIUSTIZIACERT.IT

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA E ALLA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI EX ARTT. 179 TER DISP. ATT. C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ via/piazza _____
con studio in _____ via/piazza _____
telefono _____
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____
Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

CHIEDE

per il triennio 2023/2025

di essere iscritto nell'elenco dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita ed alla Custodia previsto e disciplinato dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c

“ beni mobili iscritti nei pubblici registri ex art. 534 bis cpc

“ beni immobili ex art. 591 bis c.p.c.,

ALLEGA

certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della presente (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 4, n.1);

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali e civili in caso di mendacio, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445:

1) “ di espletare l'attività di custode giudiziario e/o di delegato alle vendite nelle procedure di espropriazione immobiliare dall'anno _____;

o

“ di non aver espletato l'attività di custode giudiziario nelle procedure di espropriazione immobiliare e/o di professionista delegato alla vendita;

2) “ che (art. 179 ter disp. att. c.p.c., comma 10), non è stato cancellato dagli elenchi del precedente triennio a causa della revoca dell'incarico per il mancato rispetto delle direttive di cui al primo comma dell'art 591 bis c.p.c.;

3) di essere iscritto (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 4, n.4):

“ all'Ordine degli Avvocati di _____

“ all'Ordine dei Dottori Commercialisti di _____

“ al Collegio Notarile di _____

dall'anno _____ con Tessera n _____;

4) “ di essere nato a _____ il _____ (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 4, n.2);

5) “ di essere di condotta morale specchiata secondo i canoni previsti dal codice deontologico del proprio ordinamento professionale (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 3) e di non essere sottoposto a sanzioni disciplinari che comportino la sospensione anche temporanea dall'esercizio dell'attività professionale;

6) “ di essere residente in un Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Caltagirone (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 4, n.3) e precisamente in _____ alla via/piazza _____ n. _____;

7) “ che **NON** ha presentato domanda di iscrizione in elenco di un Tribunale diverso da quello di Caltagirone e che **NON** risulta attualmente iscritto in elenco di altro Tribunale (art. 179 ter disp. att. cpc, comma 11), impegnandosi fin d'ora a chiedere senza ritardo la cancellazione dall'elenco di questo Tribunale, laddove ottenesse l'iscrizione in altro elenco;

DAL N. 8 AL N. 10 BARRARE ALTERNATIVAMENTE UNA SOLA VOCE

8) “ di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

9) “ di essere avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e *aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.* La specifica formazione di cui alla presente

lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. [ove si indichi il presente requisito è necessario allegare alla domanda copia dell'attestato relativo al superamento dell'esame finale con esito positivo].

10) " di avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione. A tal fine, si indicano dieci procedimenti, come da tabella che segue, nei quali lo scrivente è stato nominato professionista delegato alla vendita [indicare se la delega alle operazioni di vendita (non nomina a custode) è pervenuta dalla sezione civile (C) o esecuzioni (E), se le operazioni non si sono esaurite, indicare "in corso"]:

Corredare con stralcio provvedimenti di nomina in formato cartaceo

N. Ruolo	Sezione delegate	GI o GE delegante	Data conferimento delega	Data chiusura

ULTERIORI INDICAZIONI RICHIESTE DAL TRIBUNALE

(N.B.: la mancata spunta della casella e/o il mancato completamento delle informazioni richieste verranno solo come informazione omessa e non impediranno l'inserimento del dichiarante nell'elenco).

11) " di ben conoscere le circolari, le linee-guida e le direttive osservate, oltretché i moduli provvedimentali in uso presso il Tribunale di Caltagirone;

12) " di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'Ordine Professionale di appartenenza;

13) " di avere stipulato polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la compagnia _____, polizza n. _____ data scadenza _____ massimale € _____ e che la polizza espressamente

" copre

" non copre

i rischi connessi all'esercizio dell'attività di vendita delegata e custodia giudiziale, perché detto rischio

" è incluso nel contratto-tipo sottoscritto,

" è stato regolato sottoscrivendo apposita appendice al contratto-tipo;

14) " di avere intenzione di celebrare le operazioni di vendita presso il proprio recapito professionale, munito di strumenti video atti a consentire la visualizzazione dell'andamento della gara ai partecipanti, nonché connessione a banda larga e connessione di backup su supporto diverso da quello principale, ovvero " di avere intenzione di celebrare le operazioni di vendita presso la sala aste del gestore nominato.

Caltagirone, _____

FIRMA

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritt _____ Codice fiscale: _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, da parte del Sig. Presidente e del personale del Tribunale di Caltagirone per le finalità di cui alla domanda

FIRMA